

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE CUSTODIA

Ud. 17/03/2022 - CC

R.G.N. 21042/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21042-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) ;

**- ricorrente -****contro**

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in (omissis) , presso  
 lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -****contro**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio



dell'Avv. (omissis) , rappresentata e difesa dagli Avvocati  
(omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 199/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 28/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

**Ritenuto che**

1.- (omissis) ha citato in giudizio inizialmente la Provincia di Alessandria, e poi, in seguito alla eccezione di quest'ultima di non essere passivamente legittimata, ha citato altresì la Regione Piemonte, allo scopo di farsi risarcire da costoro il danno subito alla propria autovettura e causato dall'improvviso attraversamento della strada da parte di un capriolo.

2.-Il Giudice di pace di Alessandria ha accolto la domanda ed ha condannato la Regione Piemonte al risarcimento del danno nella misura di 2.891 €, ma, su appello della Regione Piemonte, questa decisione è stata riformata in secondo grado dove il Tribunale di Alessandria ha ritenuto non provata la colpa dell'ente pubblico nella determinazione dell'incidente.

3.-Ora (omissis) ricorre con un motivo, mentre si sono costituiti con controricorso sia la Provincia di Alessandria che la Regione Piemonte.

**Considerato che**

5.-*Il primo motivo* di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 2052 del codice civile. La tesi della società ricorrente è che la responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati dalla fauna selvatica è una responsabilità regolata dall'articolo 2052 c.c., e non dall'articolo 2043 del codice civile, con la conseguenza che non andava provata affatto la colpa della



pubblica amministrazione, come ha ritenuto invece il Tribunale, che ha rigettato la domanda proprio sul presupposto che il danneggiato non aveva dimostrato la colpa della Regione Piemonte.

6.-Il motivo è fondato.

7.-E' principio di diritto più volte affermato da questa Corte che la responsabilità per i danni da fauna selvatica, il cui controllo grava sulla Regione, è da valutarsi alla stregua dell'articolo 2052 c.c. (Cass. 13848/ 2020; Cass. 7969/ 2020; Cass. 5722/ 2019), con la conseguenza che non può ovviamente ritenersi quale onere del danneggiato la dimostrazione della colpa del convenuto, essendo la colpa elemento influente nella *ratio* di quella norma, la quale richiede solo che il danneggiato provi di aver subito un danno a causa dall'azione dell' animale selvatico, essendo poi onere della pubblica amministrazione convenuta la dimostrazione del caso fortuito, meglio l'allegazione della prova liberatoria.

La decisione impugnata dunque non ha fatto applicazione di tale principio di diritto ed ha pertanto errato nel ritenere che la responsabilità per danno da fauna selvatica va valutata alla stregua dell'articolo 2043 del codice civile e dei suoi elementi costitutivi.

7.1.- Il secondo motivo attiene alle spese del procedimento, ed è di conseguenza assorbito dall'accoglimento del primo.

8.-La decisione va pertanto cassata ed il giudice di rinvio dovrà valutare se possa affermarsi la responsabilità della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 17 marzo 2022

Il Presidente



Numero registro generale 21042/2020

Numero sezionale 2949/2022

Numero di raccolta generale 11209/2022

Data pubblicazione 06/04/2022

